informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 177 – 11 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ADEMPIMENTI**

# COMUNICAZIONE OPZIONE INTERVENTI EDILIZI: POSSIBILE LA CESSIONE DELLE RATE RESIDUE

## RIFERIMENTI

- **Art. 121, DL n. 34/2020**
- **Provvedimenti Agenzia Entrate 8.8.2020 e 12.10.2020**
- **Sito Internet Agenzia Entrate**

## IN SINTESI

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione la nuova versione (1.0.3) dell'applicativo utilizzabile per la compilazione della Comunicazione da presentare in caso di esercizio dell'opzione per il c.d. "sconto in fattura" ovvero per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per interventi di recupero del patrimonio edilizio (solo alcune fattispecie) / riqualificazione energetica / riduzione del rischio sismico / "bonus facciate" / installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.*

*In particolare si evidenzia che ora è possibile comunicare all'Agenzia la cessione del credito corrispondente alle rate di detrazione non ancora fruite da parte del contribuente che ha scelto di utilizzare la prima rata (relativa al 2020) direttamente in dichiarazione dei redditi (mod. 730 / REDDITI 2021).*

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

L'art. 121, DL n. 34/2020 prevede che, con riferimento alle **spese sostenute nel 2020 e 2021** per alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio (solo quelli di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. a e b e comma 3, TUIR), per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, per il c.d. "bonus facciate", per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, **i soggetti ai quali spetta la detrazione**, sia nella misura ordinariamente prevista (50% - 65% - 70% - 75% - 80% - 85% - 90%) sia nella misura del 110%, **possono optare per la cessione del credito** corrispondente alla detrazione spettante a soggetti terzi, **oppure per il contributo sotto forma di "sconto in fattura"**.

La Finanziaria 2021, con l'inserimento del comma 7-bis al citato art. 121, ha previsto una **parziale proroga** di tali possibilità di opzione per le **spese sostenute nel 2022** (fino al 30.6, per la generalità dei soggetti interessati e fino al 31.12.2022 per IACP / soggetti assimilati), **limitandola agli interventi** di cui all'art. 119, DL n. 34/2020, ossia quelli per i quali spetta la **detrazione nella misura del 110%**.

Il comma 3 del citato art. 121, prevede che i crediti d'imposta ricevuti a seguito dell'opzione in esame **devono essere utilizzati in compensazione** tramite il mod. F24, **con la stessa ripartizione** in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione, **sulla base delle rate residue di detrazione non fruite**, utilizzando i seguenti codici tributo istituiti con la Risoluzione 28.12.2020, n. 83/E.

| Codice tributo | Denominazione |
|---|---|
| **6921** | *"SUPERBONUS ex art. 119 DL n. 34/2020 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |
| **6922** | *"ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |
| **6923** | *"SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |
| **6924** | *"COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 - utilizzo in compensazione credito percessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |
| **6925** | *"BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |
| **6926** | *"RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR - utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto - art. 121 DL n. 34/2020"* |

La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi, e non può essere chiesta a rimborso.

Come previsto dall'Agenzia delle Entrate nei Provvedimenti 8.8.2020 e 12.10.2020 **l'opzione scelta dall'avente diritto alla detrazione** e concordata con la controparte (soggetto terzo al quale viene ceduto il credito ovvero fornitore che riconosce lo "sconto in fattura") **va comunicata all'Agenzia, esclusivamente in via telematica, entro il 16.3 dell'anno successivo** a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ossia dell'**anno in cui si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi con l'indicazione della prima rata ceduta**.

Solo con riferimento alle **spese sostenute nel 2020**, il termine di invio della Comunicazione è stato fissato al **15.4.2021**.

Tale comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la **procedura *"Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus"*** disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La Comunicazione può anche essere compilata utilizzando il predetto software e successivamente **inviata attraverso Entratel / Fisconline**.

L'invio della Comunicazione può essere effettuato **direttamente dal beneficiario** della detrazione ovvero tramite **un intermediario abilitato** di cui all'art. 3, comma 3, DPR n. 322/98.

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il **mancato invio della Comunicazione** nei termini e modalità previsti rende **l'opzione inefficace nei confronti dell'Agenzia delle Entrate**. In altre parole, al destinatario della cessione del credito / fornitore che ha concesso lo "sconto in fattura" **non viene riconosciuta l'esistenza del credito** da utilizzare in compensazione / cedere a sua volta.

## POSSIBILE COMUNICARE LA CESSIONE DELLE RATE RESIDUE

Con la pubblicazione sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate della nuova versione (1.0.3) dell'applicativo utilizzabile per la compilazione / controllo della Comunicazione in esame è ora possibile presentare la Comunicazione anche da parte dei soggetti che, **avendo sostenuto spese agevolate nel 2020**, intendono:

- fruire della prima rata di detrazione direttamente in dichiarazione (mod. 730 / REDDITI 2021);
- cedere il credito corrispondente alle successive rate di detrazione.

Si rammenta che, in tal caso, come chiarito dalla stessa Agenzia nella Circolare 8.8.2020, n. 24/E, l'opzione si riferisce **a tutte le rate residue ed è irrevocabile**.

Come sopra accennato la Comunicazione dell'opzione va effettuata entro il 16.3 (15.4 solo nel 2021) dell'anno in cui si sarebbe indicata in dichiarazione la prima rata oggetto di cessione del credito.

***Esempio***

Un contribuente nel 2020 ha sostenuto spese per € 28.000 per la ristrutturazione della propria abitazione con interventi di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. b), TUIR, per le quali può fruire della detrazione del 50% prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (€ 14.000), da rateizzare in 10 quote annuali di pari importo (€ 1.400 ciascuna).
Lo stesso ha deciso di:

- beneficiare della prima quota di detrazione (€ 1.400) nel mod. 730/2021;
- cedere il credito corrispondente alle 9 quote di detrazione che residuano (€ 12.600).

A tal fine è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate la cessione del credito corrispondente alle rate residue (dalla seconda alla decima rata) entro il 16.3.2022.

A seguito della messa a disposizione della nuova versione dell'applicativo è ora possibile effettuare anche la Comunicazione di tale tipologia di cessione rammentando che, al ricorrere di tale fattispecie, nella Sezione I del Quadro C *"Opzione"*:

- **non va compilato** il campo *"Importo complessivo del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante)";*
- **va compilato** il campo *"Credito ceduto pari all'importo delle rate residue non fruite"*;
- va indicato nell'apposito campo il *"N. rate residue"*.

Per l'esempio proposto, pertanto, la Sezione I del Quadro C della Comunicazione va così compilata.

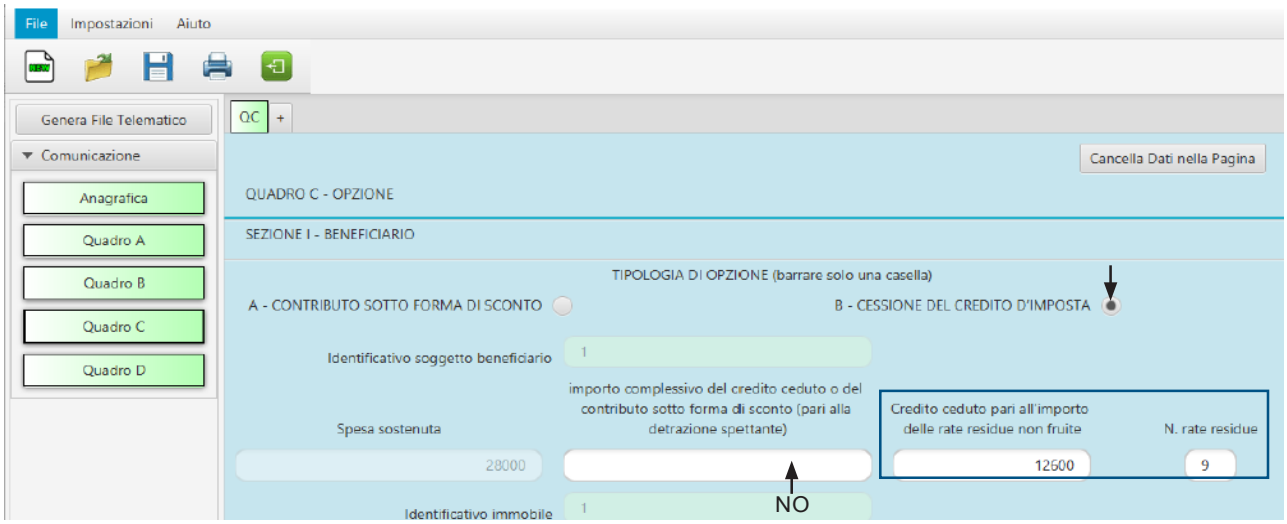


■

**RIPRODUZIONE VIETATA**

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it